



**Ministero dell'Istruzione**

Istituto Comprensivo II  
**"Rita Levi Montalcini 1909-2012"**  
Via CARAVAGGIO, 1 – 20851 LISSONE (MB) Tel. 039480792  
[mbic8f5003@pec.istruzione.it](mailto:mbic8f5003@pec.istruzione.it) – [mbic8f5003@istruzione.it](mailto:mbic8f5003@istruzione.it)  
Cod. meccanografico: mbic8f5003 – CF: 85017330151 – codice univoco: UF78X1

Lissone, 7 febbraio 2022

Circolare n. 160

AI GENITORI

E p.c. AL PERSONALE SCOLASTICO

**Oggetto: nuove modalità di gestione contatti scolastici (aggiornamento al 07.02.2022, ai sensi del DL n. 5 del 04.02.2022)**

Gentili genitori, gentile personale scolastico,

si riporta di seguito quanto in oggetto.

- Le misure sanitarie (autosorveglianza e quarantena) si applicano ai soggetti che siano stati a contatto con almeno uno dei casi risultati positivi
- Il tampone rapido in **autosomministrazione NON è ammesso per la chiusura della quarantena**, è ammesso soltanto in caso sintomi per segnalare la negatività nel periodo di autosorveglianza
- I tamponi rapidi in **autosomministrazione con esito positivo devono essere confermati** da tampone molecolare / antigenico eseguito in centro autorizzato (es farmacie, ASST, etc etc)
- Per ciclo vaccinale primario si intende: 2 dosi di Pfizer/Moderna/Astrazeneca, 1 dose di Janssen, 1 dose di Pfizer/Moderna/Astrazeneca in soggetto ex caso Covid 19 con positività al tampone di diagnosi da meno di 12 mesi, 1 dose di Pfizer/Moderna/Astrazeneca a cui è seguita infezione Covid documentata da tampone positivo dopo almeno 14 giorni dalla vaccinazione
- Per tutti i soggetti il ciclo primario si considera completato dopo 14 giorni dalla seconda dose (o dall'unica dose dove previsto)

### **SCUOLA DELL'INFANZIA (3-6 ANNI)**

**Fino a quattro casi di positività accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe** (durante il periodo di sorveglianza e comunque non oltre il 5° giorno dall'accertamento del primo caso positivo, es. primo caso il 7 febbraio, casi successivi entro il 12 febbraio), l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione

In presenza del **5° o più casi tra gli alunni** emersi entro cinque giorni dal dall'accertamento del quarto caso e comunque non oltre il 10° giorno dall'accertamento del primo caso positivo (es. quarto caso il 12 febbraio, caso successivo entro il 17 febbraio), è prevista la sospensione dell'attività didattica in presenza e avvio della DAD per la durata di 5 giorni.

Il Dipartimento di Prevenzione, una volta valutata la segnalazione:

- Dispone l'autosorveglianza per i soggetti che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni, siano guariti da meno di 120 giorni, abbiano effettuato la dose di richiamo, abbiano esenzione da vaccinazione, siano guariti dopo aver concluso il ciclo vaccinale primario
- Dispone la quarantena per i restanti soggetti

## SCUOLA PRIMARIA

**Fino a quattro casi di positività accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione** o gruppo classe (durante il periodo di sorveglianza e comunque non oltre il 5° giorno dall'accertamento del primo caso positivo, es. primo caso il 7 febbraio, casi successivi entro il 12 febbraio), l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

In tali casi, **è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare**, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 **alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto**. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione

In presenza del **5° o più casi tra gli alunni** emersi entro cinque giorni dal dall'accertamento del quarto caso e comunque non oltre il 10° giorno dall'accertamento del primo caso positivo (es. quarto caso il 12 febbraio, caso successivo entro il 17 febbraio), è prevista **l'attivazione DDI per 5 giorni per i soggetti che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo**.

Il Dipartimento di Prevenzione, una volta valutata la segnalazione:

- Dispone l'autosorveglianza per i soggetti che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni, siano guariti da meno di 120 giorni, abbiano effettuato la dose di richiamo, abbiano esenzione da vaccinazione, siano guariti dopo aver concluso il ciclo vaccinale primario
- Dispone la quarantena per i restanti soggetti

## SCUOLA SECONDARIA

Con **un caso di positività accertato tra gli alunni** presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e

degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19.

In presenza **di due o più casi positivi emersi entro cinque giorni dall'accertamento del primo caso** (es. primo caso il 7 gennaio, caso successivo entro il 12 gennaio) è **prevista l'attivazione della didattica integrata a distanza DDI per 5 giorni dalla data dell'ultimo giorno di frequenza del 2° caso accertato, per i soggetti che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo.**

Il Dipartimento di Prevenzione, una volta valutata la segnalazione:

- Dispone l'autosorveglianza per i soggetti che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni, siano guariti da meno di 120 giorni, abbiano effettuato la dose di richiamo, abbiano esenzione da vaccinazione, siano guariti dopo aver concluso il ciclo vaccinale primario
- Dispone la quarantena per i restanti soggetti.

## **AUTOSORVEGLIANZA/QUARANTENA**

ATS BRIANZA provvede ad inviare la disposizione di autosorveglianza/quarantena ai contatti stretti individuati secondo le casistiche sotto riportate:

- **Autosorveglianza** per l'alunno che dia dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario da almeno quattordici giorni e non più di 120 giorni, di essere guarito da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario oppure di avere effettuato la dose di richiamo, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.
- **Autosorveglianza** per l'alunno che posseda un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato a COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
- **Per gli altri alunni si applica la misura di quarantena domiciliare per la durata di 5 giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare NON autosomministrato** e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.

NB: Qualora non fosse possibile eseguire un tampone si può valutare di concludere il periodo di quarantena dopo almeno 14 giorni dall'ultima esposizione al caso, in assenza di sintomi, anche senza aver eseguito esame diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2.

## **RIENTRO IN COMUNITA' SCOLASTICA:**

Alunni:

Per il rientro a scuola degli alunni positivi NON è necessario il certificato di rientro del curante ma è sufficiente l'esito del tampone negativo accompagnato dal provvedimento di inizio isolamento (oppure fine se disponibile) e da evidenza dello status vaccinale ove necessario; oppure del solo certificato di fine isolamento di ATS (soggetti che raggiungono i 21 gg ancora positivi)

Per il rientro a scuola dei contatti è sufficiente l'esito del tampone negativo, se effettuato nei tempi previsti, associato al provvedimento di inizio quarantena; oppure il solo provvedimento di inizio quarantena raggiunti i 14 giorni dall'inizio della quarantena (senza l'effettuazione del tampone)

## **EFFETTUAZIONE TAMPONI E PUNTI TAMPONE SCUOLA**

Gli studenti e il personale scolastico che presentano sintomi devono rispettare le indicazioni riportate di seguito (info su [Come e Dove eseguire il tampone](#)) **per eseguire tampone di diagnosi: non è più possibile registrarsi autonomamente su Accoda e presentarsi ai punti tamponi se sprovvisti dei titoli di ammissione previsti (prenotazione effettuata del medico o pediatra o ricetta rilasciata dal medico o pediatra)**

In aggiunta all' offerta capillare delle farmacie, sono state attivate linee dedicate alla popolazione scolastica [Nuovi punti tampone](#).

Si ringrazia per la collaborazione.

Cordiali saluti.

La Referente Covid di Istituto  
Ins. Marcella Mondini

Il Dirigente scolastico  
Prof.ssa Elisabetta Gaiani  
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93*